

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 14 **del mese di** luglio
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Vecchi Luciano	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Peri Alfredo

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. 19 DICEMBRE 2011, N. 1904 "DIRETTIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE, ACCOGLIENZA IN COMUNITA' E SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI".

Cod.documento GPG/2014/1120

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1120

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 28 luglio 2008, n.14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" che all'articolo 31: "Affidamento familiare e accoglienza in comunità" stabilisce:

"1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

4. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità."

Viste inoltre :

- la DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari"

- la determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali 14648 del 15/11/2012 che ha costituito il Tavolo di monitoraggio ai sensi della DGR 1904/11 stessa, con il compito, tra l'altro, di elaborare e trasmettere all'Assessore alla Promozione delle Politiche sociali e al Direttore generale

alla sanità e politiche sociali documenti sull'esito del monitoraggio, eventualmente corredati da proposte;

Considerato che:

- il Tavolo di monitoraggio sopra richiamato ha prodotto un primo documento di esito sulla propria attività , comprensivo di un documento di proposte di modifica della dgr 19 dicembre 2011, n. 1904;
- l'Assessorato Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore e l'Assessorato alle Politiche per la salute hanno esaminato il documento del tavolo di monitoraggio e predisposto una bozza di deliberazione di modifica della DGR 1904/11;

Considerato che la modifica della DGR 1904/11 è resa opportuna anche dalla recente entrata in vigore delle seguenti norme statali:

- D.P.R. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Revisione delle disposizioni in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219";
- D.Lgs. 4 marzo 2014, n.39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";

Dato atto che:

- in data 10 aprile 2014 il Comitato tecnico scientifico della Cabina di Regia per le politiche sociali e sanitarie ha dato una valutazione positiva alla bozza di delibera illustrata;
- in data 22 maggio 2014 la Cabina di Regia per le politiche sociali e sanitarie e la Commissione IV del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) hanno altresì dato sulla stessa parere favorevole;
- in data 5 giugno 2014 è stata data informazione in merito alla Conferenza del terzo settore;
- in data 26 giugno 2014 è stata data informazione in merito alle Organizzazioni sindacali;

Acquisito:

- il parere favorevole della IV Commissione Assembleare "Politiche per la salute e politiche sociali" in data 14 luglio 2014;
- ai sensi dell'art 1 lettera 1 della legge 9/05 il parere favorevole del Garante regionale per l'infanzia e

l'adolescenza, con nota del 18 giugno 2014, conservata agli atti del competente servizio regionale;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss. mm.;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377 del 20/09/2010, n. 1222 del 4/08/2011, n.1511 del 24/10/2011, n. 57 del 23/01/2012, n.725 del 04/06/2012;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n.16947 del 29/12/2011 recante "Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza presso la Direzione generale Sanità e politiche sociali"

Dato atto del parere allegato;

Su proposta degli Assessori alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi e alle Politiche per la salute, Carlo Lusenti

A voti unanimi e palesi
DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, "Modifiche ed integrazioni alla DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari";
- 2) di stabilire che la presente modifica entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

.

ALLEGATO

Modifiche ed integrazioni alla DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari”

Nella Parte I - Disposizioni generali e comuni

Paragrafo 1. Oggetto, obiettivi generali e indicazioni comuni per famiglie affidatarie e strutture per minorenni

dopo le parole “La direttiva fornisce inoltre, indicazioni per:

- a) prevenire l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, anzitutto mediante interventi a favore delle famiglie in difficoltà, promuovendo il ruolo e le competenze genitoriali, il coordinamento delle politiche sociali, sanitarie, educative e sostenendo forme di” sono inserite le parole **“aiuto domiciliare e”**;

Le parole “potestà” o “potestà parentale”, ovunque collocate nel presente atto sono sostituite da “responsabilità genitoriale”;

Prima di “Le qualità morali” sono inserite le parole ““Fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 febbraio 2006, n.38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet,”;

ultimo trattino, le parole “salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.” sono sostituiti dalle parole “L’intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione della pena che comporti anche l’estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee qualità morali ai fini della presente direttiva.”;

In fine, dopo le parole “procedura penale” sono inserite le seguenti parole: “Nei casi previsti dalla legge e dalle relative circolari interpretative, deve essere fornito il certificato penale del casellario giudiziale ex art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313.”

Paragrafo 3.1 Comune

dopo le parole : “In attuazione della legge, il Comune:

- è titolare delle funzioni in materia di” sono inserite le parole “tutela dei”;

al quartultimo trattino, le parole “- è responsabile del percorso strutturato di conoscenza e valutazione della disponibilità per l’affidamento familiare e per la gestione di comunità familiari e case-famiglia” sono sostituite da: “- è responsabile del percorso strutturato di conoscenza e valutazione della disponibilità per l’affidamento familiare e per la gestione di comunità nelle quali è prevista la figura dell’adulto accogliente;”

al penultimo trattino, dopo le parole “- concorre con tutti i soggetti interessati nella definizione del progetto individualizzato curandone la congruenza con il progetto quadro”, sono inserite le parole “con particolare riguardo alla fase delle dimissioni dalla comunità e del passaggio alla maggiore età;”;

Paragrafo 3.2 Provincia

al penultimo trattino,

- le parole “nonché l’individuazione e la preparazione dei referenti per il tirocinio” sono soppresse;

- le parole: “familiare o una comunità casa-famiglia” sono sostituite da “per la quale è prevista la figura dell’adulto accogliente”;

Paragrafo 5. Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro

terzo capoverso, dopo le parole “La valutazione” sono inserite le parole “, accompagnata da idonee procedure di ascolto del bambino o ragazzo,”;

Paragrafo 6. Territorio e sussidiarietà

secondo capoverso, dopo le parole “La L.R. 14/08 e il piano sanitario e sociale sostengono l’integrazione ai vari livelli come indispensabile e” la parola “chiama” è sostituita con la parola “chiamano”;

dopo il Paragrafo 6 è inserito il nuovo Paragrafo:

“ 6 bis Facilitazioni

Si ricorda che il D.P.R. 5 dicembre 2013, n. 159 ‘Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)’, all’art 3 ‘Nucleo familiare’, comma 4 prevede: ‘...Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità é considerato nucleo familiare a sé stante.’

È prevista l’attivazione a carico del servizio sociale territoriale di residenza della famiglia di origine di una copertura assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori in affidamento familiare, nonché per eventuali danni derivati agli stessi.”

Nella Parte II - Affidamento familiare

Paragrafo 1.1 “Affidamento” a parenti

le parole “ha la potestà” sono sostituite dalle parole “esercita la responsabilità genitoriale”

Paragrafo 1.3 Situazioni particolari di affidamento

Al penultimo capoverso le parole “che il bambino non può allontanarsi -” sono sostituite da: “che la madre può allontanarsi, ma senza portare con sé il bambino –“

Paragrafo 2.7 Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità

Dopo il terzo capoverso , dopo la parola “esperienza”, sono inserite le parole:

“Chi chiede di partecipare al percorso produce all’organizzatore un’autocertificazione ex art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso delle qualità morali di cui al Paragrafo 1 della parte I del presente atto, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 38/2006”.

All’ultimo capoverso dopo le parole “I servizi possono realizzare l’affidamento familiare a coppie o a singoli inseriti nell’elenco” la parola “provinciale” è sostituito con “distrettuale”.

Nella **Parte III - Accoglienza in comunità**

Paragrafo 2.1 Obiettivi dell'accoglienza

Al penultimo capoverso, dopo le parole “L'accoglienza in comunità semiresidenziale ha l'obiettivo di evitare l'allontanamento del ragazzo dalla sua famiglia, tramite un intervento importante ed intensivo” sono inserite le parole “anche mediante forte coinvolgimento e sinergia con le risorse comunitarie sia formali che informali.”

Paragrafo 2.2.1 Adulti accoglienti

Al primo capoverso le parole “Gli adulti impegnati nella gestione di comunità familiari e di comunità casa famiglia” sono così sostituite “Gli adulti impegnati nella gestione di comunità per le quali è prevista la figura dell'adulto accogliente (comunità familiari, comunità casa famiglia, comunità per gestanti e per madri con bambino e strutture per l'autonomia)” .

Secondo trattino, le parole “familiare o della comunità casa-famiglia” sono soppresse

Il quarto trattino (**tirocinio...**) è così sostituito:

“- n. 10 incontri di informazione e osservazione - presso una comunità tra quelle nelle quali è prevista la figura di adulto accogliente - per acquisire consapevolezza della complessità del ruolo, corredati da successiva rielaborazione documentata.

Le Province raccolgono la documentazione relativa alle diverse fasi e attestano il compimento complessivo del percorso.

Per le figure che hanno prestato servizio presso comunità familiare o casa famiglia entro la data di pubblicazione della direttiva 1904/11 (29 dicembre 2011), restano validi i requisiti di adulto accogliente acquisiti in base alle norme previgenti.

Per gli stessi, per svolgere il compito di adulto accogliente sono validi altresì i titoli di educatore acquisiti in base alle norme previgenti, ivi compresi i corsi per educatori delle comunità previsti dalle DGR 564/2000 e 846/2007.

Restano validi i tirocini conclusi o iniziati fino alla pubblicazione della presente modifica”

Paragrafo 2.2.2 Personale

Al primo capoverso, dopo le parole “Gli operatori delle comunità educative residenziali” sono inserite le parole “ e semiresidenziali”.

Al punto a1), le parole “a1) Gli educatori di comunità educative, anche semiresidenziali o di pronta accoglienza,” sono sostituite dalle parole “a1) Gli educatori di tali comunità”

Dopo il n. “7) diplomi di laurea equipollenti.”a capo, sono inserite le parole “Per le figure che hanno prestato servizio entro la data di pubblicazione della DGR 1904/11 (29 dicembre 2011) restano validi i titoli acquisiti in base alle norme previgenti.”

Paragrafo 2.2.4 Figure e famiglie di supporto

Al primo capoverso, alle parole “tirocinio formativo professionale” sono sostituite dalle parole “tirocinio formativo curricolare”;

le parole “o coinvolte nei percorsi formativi propedeutici alle diverse esperienze di accoglienza” sono soppresse;

prima delle parole “nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato” è inserita la parola “preferibilmente”;

Paragrafo 3. Carta dei servizi

secondo trattino, in parentesi, dopo la parola “tirocinanti” è inserita la parola “curricolari”;

prima del penultimo trattino (- la disponibilità...) sono inserite i seguenti ulteriori trattini:

- “- le modalità di accoglienza di bambini e ragazzi tra i sei e i dodici anni nelle comunità educative residenziali;
- la disponibilità all'accoglienza di madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di sospensione di responsabilità genitoriale per le comunità madre/bambino;”

Paragrafo 6 Obblighi informativi

All'ultima frase le parole “mamma bambino” sono sostituite da “un nucleo mamma con bambino”;

Paragrafo 7. Requisiti strutturali

In fine, dopo le parole “requisiti richiesti” è inserita la seguente frase “Nei paragrafi successivi verranno indicati i requisiti strutturali per categorie di tipologia.”

Paragrafo 7.1 Requisiti per le strutture di tipo familiare

Al secondo trattino le parole “(o tre bambini entro i 24 mesi), sono sostituite dalle parole “(o tre bambini entro i 36 mesi)”;

Al secondo trattino le parole “Le camere da letto devono avere un massimo di tre posti letto; può essere presente nella stanza anche un bambino di età compresa entro i dodici mesi, a condizione che sia prevista una superficie aggiuntiva di almeno mq. 2 e per un massimo di due bambini per stanza;” sono sostituite da “Le camere da letto devono avere un massimo di tre posti letto; può essere presente nella stanza anche un bambino di età compresa entro i trentasei mesi, a condizione che sia prevista una superficie aggiuntiva di almeno mq. 2;”

Paragrafo 7.2 Requisiti per le strutture residenziali educative e per l'autonomia

Al secondo trattino, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “La camera per tre persone può avere una superficie pari o superiore a mq 18, se di altezza superiore a m 2,70, tenuto conto della cubatura.”

Al terzo trattino sono soppresse le parole “situata in modo da garantire la riservatezza;”

Paragrafo 8.1.2 Comunità familiare

Nella parte relativa al **Rapporto numerico**, dopo le parole “L'educatore può essere sostituito da un terzo adulto accogliente convivente.” Sono inserite le parole “Nella fascia oraria che va dal risveglio all'uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie.”

Dopo la frase “Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi” è inserita la frase “, oppure là dove presente, dell'educatore della comunità.”

Paragrafo 8.2.1 Comunità educativa residenziale

L'intera parte relativa all'**Accoglienza** è sostituita dalla seguente: “**Accoglienza:** bambini e adolescenti da sei a diciassette anni. I bambini con meno di sei anni possono essere ospitati

eccezionalmente nel caso si tratti di fratelli accolti o in caso di emergenza. In tal caso, per tutta la durata della permanenza di bambini, viene sospesa la pronta accoglienza.

In ogni caso, l'accoglienza di bambini e preadolescenti dai sei ai dodici anni dovrà essere prevista e specificamente regolamentata dalla Carta dei servizi.”

Nella parte relativa al **Rapporto numerico**, la frase “Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le équipes delle comunità dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori secondo il seguente schema:” è così integrata: “Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le équipes delle comunità dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori **accolti** secondo il seguente schema:”

In fine, dopo le parole “Progetti educativi individualizzati” è inserita la seguente frase:

“Anche il numero degli operatori che compongono l'équipe è corrispondente al numero di minori effettivamente accolti secondo quanto riportato nella tabella.”

Paragrafo 8.2.3 Comunità residenziale educativo-integrata

La parte relativa alla **Capacità ricettiva** è così sostituita: “**Capacità ricettiva: nove posti**”

Nella parte relativa all'Accoglienza le parole “Paragrafo 1.3.2, lettera a1) e a2)” sono sostituite con le parole “Paragrafo 2.2.2 lettera a1) e a2)”;

Nella parte relativa al **Rapporto numerico**, in fine, le parole: “l'organismo multidisciplinare indicato al Paragrafo 1.5 effettua ” sono sostituite con “in sede di valutazione multidimensionale di cui al Paragrafo 1 viene effettuata”

Paragrafo 8.5.1 Comunità per gestanti e per madri con bambino

Al secondo capoverso della parte relativa alla **Tipologia**, le parole:

“Restano escluse da tale tipologia le comunità volte al sostegno della donna in grado di occuparsi dei figli.” è sostituita dalla seguente: “Restano escluse da tale tipologia le comunità volte al sostegno della madre la cui genitorialità è ritenuta sufficientemente adeguata.”

Nella parte relativa all'**Accoglienza**, la frase “Il progetto di vita viene messo a punto...entro i primi **trenta** giorni dall'ingresso” è sostituita da “Il progetto di vita viene messo a punto... entro i primi **sessanta** giorni dall'ingresso”

La parte relativa al **Rapporto numerico** è così sostituita:

“**Rapporto numerico:** è garantita, nell'ambito del gruppo di lavoro della comunità, la presenza del responsabile in possesso dei requisiti previsti per le altre tipologie e di almeno un operatore con funzioni di tutela dei bambini o ragazzi e di sostegno alle competenze genitoriali.

E' garantito un operatore dell'equipe ogni 6 minori. Nel rispetto della presente Direttiva, dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell'ambito degli indirizzi dell'ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile di cui al Paragrafo 2.2.2 b) organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti di vita ed educativi individualizzati.

In ogni caso dovrà essere garantita la vigilanza notturna, da parte di un educatore o di una persona che abbia fatto il percorso da adulto accogliente.

Gli adulti in servizio per la vigilanza notturna presso comunità madre/bambino alla data di pubblicazione della presente modifica possono svolgere il relativo percorso entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione stessa.

All'interno della carta dei servizi è necessario specificare la disponibilità o meno all'accoglienza di madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale.”

Paragrafo 11.1 Requisiti

Alla lettera d), le parole “salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.” Sono così sostituiti: “L'intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione della pena che comporti anche l'estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee qualità morali ai fini della presente direttiva.”;

Dopo la lettera d) è inserita la seguente :

“d1) acquisire il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art. 25bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313, nei casi previsti dalla legge e dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell'11 aprile 2014, “Decreto legislativo n. 39 – Lotta agli abusi e allo sfruttamento di minori” e del Ministero della Giustizia 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro 3 aprile 2014, per il personale assunto dal 6 aprile 2014”;

Paragrafo 11.2 Attività istruttoria. Commissione istruttoria

In fine del Paragrafo, dopo le parole “delle comunità”, è inserita la seguente frase: “La Commissione, con proprio regolamento interno, può stabilire un numero ridotto di presenze necessarie per la validità delle sedute, comunque non inferiore alla metà dei componenti.”

Paragrafo 11.3 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento

Prima dell'ultimo Paragrafo e delle parole “Il Comune competente” sono inserite le seguenti parole: “. certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art. 25bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313, nei casi previsti dalla legge e dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell'11 aprile 2014, “Decreto legislativo n. 39 – Lotta agli abusi e allo sfruttamento di minori” e del Ministero della Giustizia 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro 3 aprile 2014, per il personale assunto dal 6 aprile 2014;”

Paragrafo 11.6 Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli.

Dopo la frase “Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14/08, la Regione può disporre controlli e verifiche sulle strutture autorizzate.”, le parole successive fino alla fine del paragrafo sono sostituite dalle seguenti:

“. E' istituito presso il Servizio competente un nucleo regionale di controllo e verifica, con la funzione di individuare le problematiche connesse alla situazione di disagio all'interno della comunità e di indicare possibili interventi non sanzionatori conseguenti.

Il Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali, sentita la Cabina di Regia regionale per le politiche sociali e sanitarie, con proprio atto nomina il nucleo, presieduto dal Responsabile del Servizio competente in materia di tutela dei minorenni e composto da componenti regionali anche segnalati dal Servizio salute mentale della Regione, nonché da un componente degli enti locali (e suo supplente) designato dalla Cabina di Regia.

Nello stesso atto saranno indicate le procedure dell'attività della Regione.”

Paragrafo 11.8 Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento

Alla lettera c), dopo le parole: “l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune” sono inserite le parole “e, per conoscenza, alla Commissione istruttoria”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1120

data 01/07/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

omissis

L'assessore Segretario: Peri Alfredo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'